

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 25/06/2013**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/35184-principi-fondamentali-della-giuspenalistica-elvetica-contemporanea>**

**Autore: Baiguera Altieri Andrea**

## **Principi fondamentali della giuspenalistica elvetica contemporanea**

# PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA GIUSPENALISTICA ELVETICA CONTEMPORANEA

del Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

[and.baiguera@libero.it](mailto:and.baiguera@libero.it)  
[baiguera.a@hotmail.com](mailto:baiguera.a@hotmail.com)

## 1. Introduzione

Molto appropriatamente, BECK ( 1986 ) affermava che le società del Vecchio Continente, ricche ed abbondanti sotto il profilo economico, sono giunte, verso l' inizio degli Anni Novanta del Novecento, ad una << tolleranza-zero >> nei confronti delle devianze giuridicamente sanzionabili. La Pubblica Amministrazione giudiziaria e militare è chiamata a cancellare ogni rischio ed a reprimere con immediatezza ogni condotta anti-sociale, anche se l' impatto sulla collettività è minimo. Il Diritto Penale è ormai ipostatizzato sino all' estremo, il securitarismo domina anche nella vita privata e rinasce l' avversione lombrosiana nei confronti del << delinquente nato e socialmente pericoloso >> ( KALUSZYNSKY 2008 ; MBANZOULOU 2008 ; v. pure gli emblematici Artt. 123 a Costituzione Federale svizzera, e 203 nonché 208 Codice Penale italiano ). Ogni deviante è un folle che si oppone alla stabilità ed all' Ordine della Legge, anche nei casi in cui l' entità dell' infrazione non è grave. In buona sostanza, sin dagli ultimi decenni del Novecento, il giudizio e la condanna giornalistico-televisiva si sostituisce alla valutazione tecnica e personologica della Procedura Penale e del Diritto Penitenziario. Il populismo e la demagogia creano << il mostro >> non rieducabile, ed il carcere, unitamente all' ospedale psichiatrico giudiziario, diviene la fogna degli scarti sociali indesiderabili.

Tale ossessione securitarista, secondo FEELEY & SIMON ( 1992 ) ha mutato radicalmente il Diritto Penale in Nord-America e negli Ordinamenti civil-lawyer occidentali. Infatti, gli operatori carcerari, anziché valutare il detenuto dal punto di vista pienamente e compiutamente antropologico, si concentrano, con un' insistenza financo fastidiosa, sul calcolo delle probabilità di recidiva in caso di permesso premio, licenza di lavoro esterno, liberazione condizionale o liberazione per fine - pena. La pericolosità futura sostituisce gli sforzi pedagogici del percorso penitenziario ed annichisce la visione del reo nella propria qualità di essere umano titolare di diritti inviolabili. Anche in Svizzera, i mezzi di informazione e le associazioni di difesa delle vittime hanno recato << ad una deriva securitaria, che ha rafforzato il populismo penale delle autorità politiche, nell' ambito del sistema elvetico delle iniziative popolari federali >> ( SALAS 2008 ). Anche PRATT ( 2001 ) afferma che il Diritto Penale e, soprattutto, quello Penitenziario si sono impoveriti e snaturati, in tanto in quanto agli Educatori ed al Personale di Custodia non importa tanto il cambiamento interiore del condannato, quanto, piuttosto, il grado di anti-giuridicità raggiunto durante l' esecuzione carceraria. P.e. , si pensi al ricorso ipertrofico a Psichiatri e Psicologi, i quali giungono a condizionare in misura eccessiva le decisioni dei Magistrati. Ossia, la tecnica processuale viene accettata nella misura in cui essa si conforma alle metodologie mediche.

L' impostazione distorta e fuorviante del nuovo Diritto Penitenziario occidentale degli Anni Duemila ha recato a conseguenze aberranti a livello di vita carceraria. Come osservato da VACHERET ( 2006 ) e da CHANTRAINE & MARY ( 2006 ), i detenuti sono trattati e gestiti senza alcun rispetto verso la loro dignità di esseri umani. La tecnica e la burocrazia dominano indiscusse, al punto di far obliare il Principio risocializzativo. Per conseguenza, nascono molte frustrazioni mentali non soltanto tra i ristretti, ma anche tra gli appartenenti alla sorveglianza. BOUAGGA ( 2010 ) indica, a titolo paradigmatico, l' esempio del << Supermax >> [ Penitenziario ad alta sicurezza ] di Washington, ove << le celle sono disposte “ a stella “ intorno al box di controllo informatizzato, dal quale sono azionati i bottoni per l' apertura e la chiusura delle porte; le telecamere di sorveglianza registrano costantemente i gesti dei detenuti, sotto la luce fredda dei neons >>. Come intuibile, BOUAGGA ( *ibidem* ) intende denunciare non tanto lo squallore

architettonico delle prigioni statunitensi, quanto l' ancor più grave perdita di quella *ratio* pedagogica fondante la riforma carceraria ottocentesca in Europa. La tecnicizzazione e la psicologizzazione dei condannati ha generato Principi contrari al senso di umanità statuito in molti Testi di Normazione di poco successivi al secondo conflitto bellico mondiale.

## 2. Finalità e contenuti dell' Art. 75 StGB svizzero

Il comma 1 Art. 75 StGB ( novellato nel 2007 ) indica almeno due finalità principali del regime detentivo ordinario. La prima *ratio* è la risocializzazione, espressa dai lemmi << *l' esecuzione della pena deve promuovere il comportamento sociale del detenuto* >>. La seconda tappa riabilitativa consta nel diminuire il rischio di recidiva, nel senso di << *tenere conto adeguatamente della protezione della collettività* >>.

Ben più ardua da realizzare è la << *normalizzazione* >> della vita detentiva, denominata, nei Cantoni germanofoni, << *Angleichungsgrundsatz* >>. Si tratta , a prescindere dai nominalismi formali, di cercare di creare un' esecuzione penitenziaria interna equipollente alle << *condizioni generali di vita* >> ( Art. 75 comma 1 StGB ). In concreto, normalizzare significa mantenere, nella misura del possibile, le << *relazioni con il mondo esterno* >> ( comma 3 Art. 75 StGB ). La Dottrina elvetica parla anche di << *Entgegenwirkungsgrundsatz* >>, sostantivo di infelice sortita e meglio espresso, in lingua italiana, con il dettato codicistico << *ovviare alle conseguenze nocive della privazione della libertà* >> ( comma 1 Art. 75 StGB ). In terzo luogo, si parla pure di << *Sicherungsgrundsatz* >>, nel senso di proteggere le vittime del reato nonché l' intera società da eventuali condotte aggressive non corrette o non correggibili, come nel problematico caso del parafiliaco violento ( Art. 123 a Costituzione Federale ). Purtroppo, negli Ordinamenti statunitense e canadese questa regola fondamentale raggiunge livelli di securitarismo mortificanti, intollerabili e persino controproducenti nel lungo periodo.

Il comma 3 Art. 75 StGB descrive il << *regime progressivo* >>, attuato con lo strumento dell' << *allestimento di un piano di esecuzione [ personalizzato ] ... in preparazione alla vita in libertà* >>. A livello fattuale, tale progressività si sostanzia in un graduale passaggio verso forme espiative sempre meno custodialistiche ed intra-murarie ( si pensi allo Stampino ed al Naravazz nella Svizzera italiofona ). Tuttavia, con molto senso pratico, il comma 4 Art. 75 StGB obbliga il condannato a non isolarsi egoisticamente in se stesso, bensì a << *partecipare attivamente agli sforzi di risocializzazione* >>, poiché la Pedagogia implica pur sempre la volontà perseverante e sincera di emendare alla propria devianza criminogena. Anche nel Testo dello StGB del 1942, lo sforzo individuale era irrinunciabile, tanto nella rieducazione dei condannati maggiorenni, quanto in quella degli infrattori minori degli anni 18 d' età.

## 3. Le misure particolari di sicurezza in caso di grave o gravissima pericolosità sociale ( Art. 75a StGB )

A differenza di ben più lineari Artt. 203 e 208 del vigente Codice Penale italiano, l' Art. 75a StGB, nel Diritto Penale federale svizzero, risulta pesantemente inficiato da rinvii altrove e senz' altro meno limpido sotto il profilo della sintassi e dei contenuti.

Il comma 3 Art. 75a StGB qualifica come << *presunta* >> la pericolosità pubblica << *quando vi è il pericolo che il detenuto si dia alla fuga e commetta nuovi reati atti a pregiudicare gravemente l' integrità fisica, psichica o sessuale di un ' altra persona* >>. In questo caso di << *pericolosità pubblica* >>, il condannato non ha più accesso a forme custodiali attenuate o semi-murarie, come << *il trasferimento in un Penitenziario aperto, la concessione di congedi, l' autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale* >> ( comma 2 Art. 75a StGB ). Nell' Ordinamento elvetico, la valutazione di siffatta acuta pericolosità sociale non spetta, come nel caso dell' Italia al solo Magistrato di Sorveglianza, bensì ad una Commissione ( Art. 62d comma 2 StGB ) nebulosamente ed a-tecnicamente composta da psichiatri, naturalmente onnipotenti, da Magistrati *ante judicatum* e dal Giudice per l' esecuzione della pena. Tale comma 2

Art. 62d StGB offre un sintomatico esempio delle debolezze precettive del Diritto nella prognosi della futura pericolosità sociale del reo. Né poteva mancare un' osservazione personologica altamente medica, ma scarsamente giuridica. Non s' intende asserire l' infallibilità dell' Istituto del Tribunale di Sorveglianza della vicina Italia, ciononostante la Riforma Margara del 1975 appare più nitida nella ripartizione delle competenze ed i dettagli, compresi quelli relativi al Procedimento *post judicatum*, sono espressi con una sintassi lineare e logica, senza mescolanze strumentali non meglio identificate e dettagliate.

Altrettanto indegno risulta il rinvio espresso verso l' Art. 64 comma 1 StGB. Ovverosia, le mitigazioni trattamentali extra-murarie vengono decise dalla predetta Commissione se il reato de quo consisteva in << *un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una violenza carnale, una rapina, una presa d' ostaggio, un incendio, un' esposizione a pericolo di vita altrui o un altro reato passibile di una pena detentiva massima di cinque o più anni, con il quale [ il recluso ] ha gravemente pregiudicato o voluto pregiudicare l' integrità fisica, psichica o sessuale di un' altra persona* >> ( comma 1 Art. 64 StGB ). Si noti che, in siffatto elenco, non è menzionato lo white-collar-crime, i reati bancari e finanziari, le Bancarotte societarie, il riciclaggio, il peculato, la malversazione, la concussione pecuniaria, la corruzione attiva o quella passiva, le fraudolenze nelle scritture contabili, le truffe non bagatellari, le transazioni di denaro sospette e l' evasione fiscale in tutte le sue molteplici forme. Dunque, nell' Art. 75a StGB e nell' Art. 64 StGB, anche dopo la novellazione del 2007, il Legislatore elvetico prosegue nel sottovalutare le forme di criminalità destabilizzanti ed anti-democratiche, ancorché non violente dal punto di vista fisico. Purtroppo, la Confederazione si concentra populisticamente sul trinomio violenza-droga-sessualità, come se l' illecito di un Pubblico Ufficiale o di un Intermediario Finanziario in mala fede non fosse altrettanto pericoloso, nel lungo periodo, per l' Ordine sociale e la Legalità. L' eleganza formale e silenziosa delle infrazioni economiche e di quelle contro la Pubblica Amministrazione prevale surrettiziamente ed astutamente sul caso del senza fissa dimora, straniero e maleodorante, eppur meritevole di un percorso rieducativo meno severo.

L' Art. 75a StGB è stato oggetto di notevoli contestazioni tecniche e dottrinarie. La Commissione Nazionale elvetica per la prevenzione della tortura ( CNPT ), in sintonia con BGE 129 I 74, sin dai primi Anni Duemila, ha manifestato un deciso sfavore esegetico nei confronti dell' Art. 75a StGB, reputato causa di << *misure di sicurezza sproporzionate e degradanti per le persone detenute, in particolare durante le ispezioni corporali, i trasporti all' esterno e le esecuzioni delle sanzioni disciplinari* >> ( CNPT – 11/01/2011 ). Un vivo dibattito è stato suscitato dal femminicidio di Lucie Trezzini ( 04/03/2009 ), uccisa, in Canton Argovia, da D.H., recluso in regime di messa alla prova con liberazione condizionale. Altrettanto vergognoso fu il *leading-case Skander Vogt*, deceduto l' 11/03/2010, in Canton Vaud, a causa di un regime penitenziario oltremodo severo e rigoroso. L' Art. 75a StGB, perlomeno a livello applicativo, si sta lentamente e rovinosamente allontanando dalla *ratio* fondamentale di cui all' Art. 74 StGB, ai sensi del quale << *la dignità umana del detenuto o collocato dev' essere rispettata. I diritti di costui possono essere limitati soltanto nella misura in cui la privazione della libertà e della convivenza nell' istituzione d' esecuzione lo richiedono* >>. Anche il comma 3 Art. 10 della Costituzione Federale elvetica ribadisce che << *la tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati* >>. Probabilmente e provvidenzialmente, le Prassi carcerarie scaturite dall' Art. 75a StGB andrebbero sempre e preventivamente comparate con la Convenzione ONU contro la tortura del 1984 ( in vigore, in Svizzera, dal 26/06/1987 ) e con l' assai simile Convenzione europea del 1987 ( in vigore, in Svizzera, dallo 01/02/1989 ). Ulteriori ammonimenti, per coloro che indossano, nella Confederazione, la maschera del giustizialismo pre-elettorale, sono forniti anche dal Testo della CEDU, in particolare nell' Art. 3.

A livello giornalistico, molti Partiti Politici svizzeri, unitamente alle Associazioni per la difesa delle Parti Lese, hanno strumentalizzato feroci episodi di cronaca nera nel nome della sicurezza e dell' azzeramento totale di presunti rischi collettivi. Nel 2004, senza troppe difficoltà, l' iniziativa popolare federale sulla pedofilia, benché non del tutto ingiustificata, ha recato ad un ipertrofico rigore privo di equilibrio, come dimostra il Testo, a tratti incomprensibile, dell' Art. 123a

della Costituzione Federale. Nel 2008, l'imprescrittibilità dei termini per la procedibilità degli atti sessuali con fanciulli ha tutelato molti minorenni, ma ha parimenti aperto al strada a suggestioni fuorvianti e desideri di vendetta familiare non giuridicamente tutelabili. Infine, nel 2009, una terza iniziativa popolare federale ha decretato il rimpatrio coatto ed immediato per gli infrattori stranieri, ma a prescindere dal grado di volizione dolosa effettivamente impiegato durante la commissione dell' illecito. Anzi, << le autorità della giustizia penale sono state sospettate o, a volte, apertamente accusate di non fare correttamente il loro lavoro e di avere una pericolosa sensibilità per i malfattori >> ( FERRI 1923 ).

#### 4. Evoluzione storica del Codice Penale svizzero ( StGB )

Il primo StGB unitario federale, curato dal Docente bernese Karl Stoos, risale al 1937 ed è entrato in vigore addì 01/01/1942. Una delle principali innovazioni del primo StGB elvetico fu l' abrogazione della pena di morte, che, nel 1894, veniva ancora comminata in 10 dei 26 Cantoni. Le pene privative della libertà erano costituite, nei casi meno gravi, dall' << *imprigionamento* >> ( da 8 giorni ad 1 anno ). Viceversa, i reati maggiormente gravi erano passibili della reclusione da 1 a 15 anni, con la previsione eccezionale dell' ergastolo per il solo assassinio aggravato da circostanze di crudeltà. Infine, Stoos volle introdurre, per molte fattispecie, la sanzione dell' ammenda non convertibile nella detenzione in caso di insolvenza. La *ratio* della frequente previsione di una pena pecuniaria consisteva nel voler evitare il sovraffollamento dei Penitenziari, reputati luoghi criminogeni e, con molta franchezza, scarsamente rieducativi. Probabilmente, lo StGB di Stoos sarà ricordato per l' impiego della tripartizione germanica degli illeciti in **crimini** ( illeciti gravissimi ) passibili di reclusione da 1 a 20 anni, **delitti** ( illeciti di media entità ) puniti con l' imprigionamento da 3 giorni a 3 anni e **contravvenzioni** ( illeciti di modesta gravità ), per le quali era comminato soltanto l' arresto da un minimo di 1 giorno sino ad un massimo edittale di 3 mesi. Infine, la quota dell' ammenda non poteva superare i 20.000 Franchi dell' epoca ( valuta dell' anno 1937 ).

Nel 1950, si è avuta una modificazione marginale afferente alle condizioni di revoca della liberazione condizionale con messa alla prova. Nel 1973, va segnalata l' introduzione dell' << *esecuzione a giorni separati* >> nel caso di condanne detentive non superiori alle 4 settimane. Tutt' oggi, soprattutto nel Diritto Penale Minorile ( DPMin ), questa sorta di *sharp-shock-system* è molto impiegato. La seconda Riforma del 1973 ( novellata nel 1990 ) consisteva nell' introduzione della semi-detenzione per le pene inferiori a 3 mesi, ovverosia le ore diurne sono da trascorrere nel luogo di lavoro o di istruzione, mentre il detenuto deve passare la notte ed il tempo libero all' interno del perimetro carcerario e, ove possibile, in uno stabilimento << *aperto* >> distinto dal luogo di espiazione della << *prison fermée* >>. Molto importante, nel 1990, si è rivelata l' introduzione, nello StGB, del << *lavoro socialmente utile* >> non remunerato ed alternativo alle detenzioni intra-murarie sino a 3 mesi ( 6 mesi in seguito ). Il panorama applicativo della nuova Giuspenalistica federale svizzera era apprezzabile, dato che, fino al 2006, le pene privative della libertà, in tutta la Confederazione, erano, per il 95 %, di durata inferiore o uguale a 6 mesi e le pene superiori a 18 mesi senza liberazione condizionale rappresentavano soltanto l' 1,4 % di tutte le condanne. Si potrebbe parlare di allineamento al modello islandese e norvegese, anche se, in epoca recente, l' abolizionismo è stato ed è oggetto di aspre critiche.

Tra il 1983 ( Revisione Schultz ) ed il 1993 ( Revisione Riklin ), il Diritto Penale e Penitenziario svizzero ha subito ingerenze esterne tra di loro opposte. Da un lato, l' Avamprogetto del 1983 si conformava ad istanze di temperamento istituzionale, nel senso che il Prof. Schultz incoraggiava l' ampliamento precettivo dell' ammenda e dei lavori socialmente utili. Inoltre, il testé menzionato Giurista propose l' esenzione dalla pena per ravvedimento operoso, l' abolizione delle pene detentive brevi, la commutazione dell' ergastolo in 20 anni di incarcerazione ed il divieto di guidare auto, da 1 mese a 3 anni, in caso di crimini o delitti commessi durante o per il mezzo di un' automobile. Viceversa, l' Avamprogetto Riklin del 1993 non reputava inutili le pene di breve durata e riteneva ammissibile l' ergastolo nella forma tradizionale. In buona sostanza, la Svizzera, per circa una quindicina d' anni, venne turbata, da un lato, dal securitarismo populistico e, dall' altro lato, da

Teorie più moderate e contrarie all' allarmismo sociale. Nel 1998 ( e, parzialmente, nel 2002 e nel 2006 ), il Consiglio Federale rinnegò i Principi del fondatore storico Stoos. L' esito è consistito in uno StGB molto meno coerente di quello vigente dal 1942 al 1997. Ormai le novellazioni sono troppo frequenti e spesso motivate dai malumori della demagogia partitica.

Provvidenzialmente, lo scontro confuso tra la Revisione del 1983 e quella del 1993 è stato superato grazie alla Riforma entrata in vigore in data 01/01/2007. Nel Messaggio del Consiglio Federale del 21/09/1998, si ebbe il coraggio deontologico di dichiarare che, in Svizzera, << *le pene privative della libertà di breve durata sono, nei fatti, una costosa perdita di tempo [ ... ] esse debbono essere limitate attraverso sanzioni sostitutive più razionali tanto per il condannato quanto per la società* >>. Pertanto, dopo la Riforma del 2007, i Cantoni e la Confederazione sono riusciti a risparmiare 160.000.000 di Franchi all' anno. Infatti, nella Svizzera contemporanea, le reclusioni costituiscono soltanto un 10 % delle condanne emesse, allorquando, nel 2006, erano, invece, il 62%. La pena pecuniaria è la sanzione più comminata, dopo il 2007, ossia nell' 87 % dei casi penalmente rilevanti ( mentre nel 2006 l' ammenda veniva applicata soltanto in un 38 % delle fattispecie non gravi ). Anche il lavoro socialmente utile ha raggiunto livelli precettivi discreti. Il risultato, nel complesso, è una popolazione carceraria nella norma della decenza, nonché un notevole risparmio pecuniario per la Pubblica Amministrazione dei vari Penitenziari cantonali.

Tra il 2010 ed il 2011, il Consiglio Federale ha istituito una Commissione di Giuristi per rimettere in discussione la *ratio* anti-retribuzionistica del 2007. E' la prima volta, nella Storia del Diritto svizzero, che le pressioni politiche stanno tentando di azzerare, in pochi anni, una Revisione legislativa. A parere di chi redige, meglio sarebbe attendere ulteriori risultati di lungo periodo, per evitare che la certezza del Diritto e la stabilità della Giurisprudenza siano soffocati dal capriccio dei Partiti Politici e delle relative battaglie ideologiche ed a-tecniche

## **5. I concetti meta-temporali di giuspenalistica, Diritto Penale, crimine, criminale e Criminologia**

E' tutt' altro che semplice definire la nozione di giuspenalistica e di tutti gli altri ambiti normativi e/o sociali che compongono la << *politica criminale* >> di uno Stato sovrano. BECCARIA ( 1764 ), con non poca enfasi poetica, affermava che << *la legge penale scritta è la pietra angolare della politica criminale statale [ ... ] Il mezzo più sicuro, ma anche il più difficile, per lottare contro il crimine consiste nel perfezionare l' educazione* >> Si tratta di asserti prodromici alla Riforma illuministica del Diritto Penitenziario, ma, nemmeno in questo caso, si comprende per che via e per che motivo la politica pubblica reca al controllo sociale, ovverosia alla sicurezza collettiva e, quindi, alla repressione del crimine attraverso quello che, negli Ordinamenti civil-lawyer, è comunemente denominato << *Diritto Penale* >>. CUSSON & DUPONT & LEMIEUX ( 2007 ) non parlano astrattamente di Diritto, bensì di << *sicurezza sociale* >>, che è << *l' insieme delle azioni messe in atto da uno Stato per proteggere i propri cittadini contro i pericoli esterni ed interni ( conflitti, crisi, attentati, incidenti, crimine ) che minacciano la sicurezza e la vita sociale* >>. I tre menzionati Autori, nel 2007, si concentrano sulla nozione di << *sicurezza* >>, ma il pericolo diviene, dunque, il passaggio da una vita ordinariamente sicura ad un costante timore securitario nutrito da allarmi sociali altrettanto ossessivi. Il pericolo è, a parere di chi scrive, di giuspenalizzare ogni devianza e di aprire la strada alla querulomania, alla tolleranza zero ed alla forza demagogica dei mass-media. Infatti, nella realtà concreta, non tutte le violazioni alle regole sociali sono previste e punite dal Diritto Penale. Del pari, il sistema carcerario non costituisce la soluzione onnicomprensiva degli eventi criminosi. ANCEL ( 1975 ) parlava di << *reazione organizzata della collettività* >> ai fenomeni sociali, ma non teorizza una dittatura degli strumenti rimediali giuridici. Anche DELMAS – MARTY ( 1992 ) si limita a prevedere << *un insieme di procedure con cui il corpo sociale organizza delle risposte al fenomeno criminale* >>, e, ancor più appropriatamente, CUSSON ( 2005 ) utilizza i lemmi << *controllo sociale* >>, poiché la scuola, la famiglia e le aggregazioni dopo-lavorative non debbono essere reputate strumentalmente inferiori o sottomesse alla Polizia Giudiziaria, alla Magistratura ed al Carcere. Le Pedagogie

(ri)socializzative, anche in Svizzera, sono tutt' altro che limitate ai Principi ex Art. 75 StGB. La popolazione, giovanile e non, ha diritto a percorsi (ri)formativi extra-penitenziari ed extra-giudiziari. Le formazioni sociali, specialmente nell' antichità, scindevano la rieducazione del deviante dall' esecuzione penitenziaria. Dunque, le istituzioni restrittive della libertà personale debbono rappresentare un' insormontabile *extrema ratio* adottabile per fattispecie oltremodo gravi, come l' omicidio volontario, lo stupro o la rapina. Le carenze pedagogiche non sono risolvibili in maniera esclusiva dai Penitenziari, come provato dalla frequente dissociazione fattuale tra illegalità, immoralità, anti-socialità, devianza e criminalità. Il grave errore della Common Law statunitense contemporanea è consistito nel legalizzare ogni momento dell' agire umano.

A parere di SALAS ( 2008 ), il securitarismo, in epoca odierna, si accompagna ad un irrazionalismo che inficia gravemente la Criminologia. In effetti, la ricerca del colpevole e delle cause del reato dovrebbe essere esclusivamente affidata ad analisi bio-chimiche, medico-forensi, psico-legali, antropologiche e vittimologiche. Viceversa, le indagini preliminari dell' Autorità costituita sono inquinate dai dibattiti televisivo-giornalistici, dalle spinte emozionali dell' opinione pubblica e dalla perenne influenza delle ideologie di Partito. La conseguenza è un' analisi criminologica non scientifica e non metodica, che reca ad un << *populismo penale* >> pronunziante esso stesso condanne o, all' opposto, assoluzioni premature e comunque non fondate sulle regole canoniche della Procedura Penale. Purtroppo, i sempre più frequenti Processi mediatici non si fondano tanto sulle valutazioni dei Magistrati requirenti e giudicanti, quanto, piuttosto, sulle sortite teatrali dei protagonisti di dibattiti televisivi, dei vicini di casa, dei testimoni intossicati dalla mitomania, dei gruppi politici, dei sondaggi e degli esperti nati e formati in non meglio precisabili luoghi di intrattenimento serale. La suggestione regna nella prova testimoniale e l' Autorità giurisdizionale è fastidiosamente accompagnata da un giornalismo invadente e pressapochista, che distrugge la razionalità e la scientificità dell' Ordinamento, sia dal punto di vista sociologico sia dal punto di vista giuspenalistico. CUSSON ( *ibidem* ) afferma anch' egli che il securitarismo ed il populismo sono nemici del contrasto alle devianze delittuose. Infatti, il reo oggi diventa tale non soltanto nei limiti razionali della valutazione giuridica, ma anche entro la pericolosa prospettiva dei giudizi sociali non ponderati ed affrettati. Del pari, la criminalità viene esasperata, sotto i profili qualitativo e quantitativo, sino a procurare allarmi collettivi paranoici e non conformi alla realtà fattuale. Oppure ancora, capita sovente che le Parti Lese si abbandonino a pubblici monologhi narcisistici, che distorcono la situazione processuale effettiva. Secondo KELLENS ( 1991 ) << *la violenza dei mezzi è una componente di una società violenta e bisogna rendersi conto che l' incarcerazione è, a sua volta, una componente di una società chiusa* >>

## B I B L I O G R A F I A

- ANCEL, *Pour une étude systématique des problèmes de politique criminelle*, Archives de politique criminelle, 1975
- BECCARIA, *Des délits et des peines*, Ed. Droz, Genève, 1965
- BECK, *Risikogesellschaft : auf dem Weg in eine andere Moderne*, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M., 1986
- BOUAGGA, *Qui sont les << pires des pires >> ? Des usage des classifications en Supermax aux États-Unis*, Déviance et Société, Université de Lille Vol. 34/2010
- CHANTRAINE & MARY, *Prisons et mutations pénales*, Déviance et Société, Université de Lille Vol. 30/2006
- CONSIGLIO FEDERALE, Messaggio del 21/09/1998, FF 1999 II p. 1792
- CUSSON, *La criminologie*, Ed. Hachette, Paris, 2005
- CUSSON & DUPONT & LEMIEUX, *Traité de sécurité intérieure*, Montréal, HMH, 2007

**KELLENS**, *Précis de pénologie*, Edition de la Faculté de Droit de Liège, 1991  
**DELMAS - MARTY**, *Les grands systèmes de politique criminelle*, Ed. PUF, Paris, 1992  
**FEELEY & SIMON**, *The New Penology: Notes on the emerging strategy of corrections and its implications*, Criminology, American Society of Criminology, n. 30/1992  
**FERRI**, *La sociologie criminelle*, Paris, 1923  
**KALUSZYNSKY**, *Le retour de l' homme dangereux. Réflexions sur la notion de dangerosité et ses usages*, Champ pénal - Nouvelle revue internationale de criminologie, Vol. V, 2008  
**MBANZOULOU**, *Les nouvelles figures de la dangerosité*, Paris, 2008  
**PRATT**, *Dangerosité, risque et technologies du pouvoir*, Revue de Criminologie, Montréal, n. 34/2001  
**SALAS**, *La volonté de punir. Essai sur le populisme pénal*, Editions Hachette, Paris, 2008  
**VACHERET**, *Gestion de la peine et maintien de l' ordre dans les institutions fédérales canadiennes*, Déviance et Société, Université de Lille, Vol. 30/2006

**Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero**  
[and.baiguera@libero.it](mailto:and.baiguera@libero.it)  
[baiguera.a@hotmail.com](mailto:baiguera.a@hotmail.com)